

(N. 2303-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952 (V. Stampato N. 1823)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 APRILE 1952

---

Comunicata alla Presidenza il 15 maggio 1952

---

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo per i trasporti aerei  
tra l'Italia e il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il 5 aprile 1950 è stato firmato a Lisbona l'Accordo per i trasporti aerei fra l'Italia ed il Portogallo e per l'esercizio di linee regolari fra i due Paesi, allo scopo di intensificare e migliorare le comunicazioni ed il traffico aereo.

Tale Accordo, basato sulla Convenzione di Chicago, e sulla completa reciprocità, permette all'Italia di istituire — per mezzo di proprie Imprese — servizi aerei regolari fra il nostro Paese, il Portogallo ed oltre. Sono fissate le norme per la scelta delle Imprese, per l'applicazione delle disposizioni doganali, per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sui territori delle Parti contraenti, le modalità

per la modifica e per la denuncia dell'Accordo, e per la decisione di eventuali controversie, o con deferimento al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, o con sottoposizione ad un Tribunale arbitrale nominato d'accordo.

Il disegno di legge, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo in oggetto, è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1952, e poichè esso si presenta vantaggioso per il nostro Paese, si esprime parere favorevole per l'approvazione da parte del Senato.

DI GIOVANNI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato l'Accordo per i trasporti aerei tra l'Italia ed il Portogallo, concluso a Lisbona il 5 aprile 1950.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.